



DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL
FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», e successive modificazioni;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «*Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2024, registrato dalla Corte dei Conti il 29/02/2024 - Reg. n. 435, con il quale è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del relativo decreto, al Prof. Francesco Saverio Mennini;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 ottobre 2025 (Rep. atti n. 175/CSR), concernente il documento recante «*Piano nazionale della cronicità*» – proposta di aggiornamento, quale strumento di indirizzo per la gestione delle patologie croniche e il miglioramento della qualità dell'assistenza alle persone affette da tali patologie;

CONSIDERATO che il Piano nazionale della cronicità costituisce uno strumento di indirizzo per lo sviluppo di modelli assistenziali integrati e multidisciplinari, finalizzati a garantire la continuità della presa in carico e il miglioramento della qualità dell'assistenza alle persone affette da patologie croniche;

PRESO ATTO della nota del Coordinamento della Commissione Salute prot. 1152579.U dell'11 ottobre 2024 avente ad oggetto «*informativa e richiesta di precisazioni relative al documento "Piano Nazionale delle cronicità" (PNC) proposta di aggiornamento 2024*», con la quale si richiede, tra

l'altro, di valutare l'inclusione di ulteriori patologie nel Piano, tra cui, a titolo esemplificativo, la psoriasi;

PRESO ATTO della nota prot. DGPROGS n. 8029 del 14 aprile 2025, con la quale si dà conto dell'integrazione del testo del documento relativo al Piano nazionale della cronicità, concordata in esito alla riunione del 3 dicembre 2024 presso la Commissione Salute e riportata nella versione trasmessa con nota prot. GAB n. 2669P del 20 febbraio 2025, concernente l'opportunità di procedere ad aggiornamenti periodici delle schede del Piano, tenendo conto dell'evoluzione del quadro epidemiologico, delle condizioni di salute delle persone con patologie croniche e dei bisogni assistenziali emergenti, al fine di promuovere percorsi di presa in carico precoce, multidisciplinare e integrata e garantire la continuità delle cure;

CONSIDERATO che la psoriasi e le neoplasie ematologiche croniche presentano caratteristiche di elevata complessità clinica e assistenziale e richiedono percorsi di presa in carico continuativa, multidisciplinare e integrata, in relazione alle specifiche caratteristiche delle patologie e ai bisogni delle persone interessate;

RITENUTO opportuno acquisire un approfondimento tecnico-scientifico volto a valutare l'eventuale inclusione delle su menzionate patologie nell'ambito del Piano Nazionale della Cronicità, nonché a individuare possibili modelli organizzativi e assistenziali coerenti con i principi di appropriatezza, equità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

RITENUTO pertanto necessario istituire un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive e di supporto all'Amministrazione, finalizzato all'approfondimento delle predette tematiche e alla formulazione di proposte e valutazioni tecnico-scientifiche utili ai fini delle successive determinazioni delle competenti sedi istituzionali.

DECRETA:

Art. 1

Istituzione del Gruppo di lavoro

1. È istituito, presso il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, il "Gruppo di lavoro tecnico per l'approfondimento dell'inserimento della psoriasi e delle neoplasie ematologiche croniche nel Piano Nazionale della Cronicità", di seguito denominato "Gruppo".

Art. 2

Finalità

1. Il Gruppo, di cui all'articolo 1, svolge attività di approfondimento tecnico-scientifico e organizzativo finalizzata a:
 - a) analizzare il quadro epidemiologico, clinico-assistenziale e organizzativo relativo alla psoriasi e alle neoplasie ematologiche croniche;
 - b) valutare la coerenza delle predette patologie con i criteri e gli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale della Cronicità;

- c) individuare eventuali modelli di presa in carico integrata, continuità assistenziale e monitoraggio degli esiti;
- d) formulare proposte e raccomandazioni per l'eventuale aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità, anche mediante la predisposizione di uno specifico documento tecnico.

Art. 3

Composizione

1. Il Gruppo, di cui all'articolo 1, è così composto:
 - a) Il Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
 - b) Il Direttore Generale della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria o suo delegato;
 - c) Un rappresentante della Direzione generale della prevenzione, designato dal Direttore generale;
 - d) Un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o suo delegato;
 - e) Un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza medesima;
 - f) Un rappresentante dell'Associazione Salutequità o suo delegato;
 - g) Un rappresentante dell'Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO) o suo delegato;
 - h) Un rappresentante dell'Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI) o suo delegato;
 - i) Un rappresentante della Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDEMaST) o suo delegato;
 - j) Un rappresentante della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) o suo delegato;
 - k) Un rappresentante dell'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (AIL) o suo delegato;
 - l) Un rappresentante della Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell'Adulto) o suo delegato;
 - m) Un esperto in economia sanitaria individuato dal Centro di Studi Economici e Internazionali (CEIS) dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
2. In caso di cessazione dall'incarico o di impossibilità permanente a partecipare ai lavori, ciascun componente è sostituito dall'amministrazione, ente o organismo di appartenenza.
3. Il Coordinatore può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di altre amministrazioni, enti pubblici, società scientifiche o organismi istituzionali, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 4

Funzionamento

1. Il Gruppo si riunisce su convocazione del Coordinatore.
2. Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza.
3. Le funzioni di segreteria tecnica sono assicurate dalla segreteria del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale.
4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il Gruppo trasmette al Capo del Dipartimento una relazione conclusiva contenente le risultanze dell'attività svolta e le eventuali proposte di aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità.

Art. 5

Durata

1. Il Gruppo resta in carica per dodici mesi dalla data di insediamento.
2. Qualora necessario, la durata del Gruppo può essere prorogata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento.

Art. 6

Oneri

1. La partecipazione al Gruppo è svolta a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua adozione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Prof. Francesco Saverio MENNINI



FRANCESCO
SAVERIO
MENNINI
20.10.2026
13:51:06
GMT+01:00